



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

# ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 02.02.2021

**Deliberazione n. GC-2021-26**

Prot. Gen. n. PG-2021-15035

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-645

Sono intervenuti i Signori:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Fabbri Alan</b>        | <b>Sindaco</b>      |
| <b>Lodi Nicola</b>        | <b>Vice Sindaco</b> |
| <b>Fornasini Matteo</b>   | <b>Assessore</b>    |
| <b>Gulinelli Marco</b>    | <b>Assessore</b>    |
| <b>Maggi Andrea</b>       | <b>Assessore</b>    |
| <b>Travagli Angela</b>    | <b>Assessore</b>    |
| <b>Coletti Cristina</b>   | <b>Assessore</b>    |
| <b>Balboni Alessandro</b> | <b>Assessore</b>    |
| <b>Guerrini Micol</b>     | <b>Assessore</b>    |

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Kusiak Dorota</b> | <b>Assessore</b> |
|----------------------|------------------|

**Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari**

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

## Oggetto

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL TRIBUNALE DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8/6/2015 n. 88 MINISTRO DI GIUSTIZIA. PERIODO 2020-2025.**

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.  
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL TRIBUNALE DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8/6/2015 n. 88 MINISTRO DI GIUSTIZIA. PERIODO 2020 – 2025.**

**LA GIUNTA**

**PREMESSO CHE:**

- la legge 28 aprile 2014 n. 67, tra le altre innovazioni alla disciplina penalistica, ha introdotto l'art. 168 bis c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova";
- questo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, consistente anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- il Giudice, sulla base della richiesta di cui sopra, può disporre, ex art. 464 quater c.p.p., la messa alla prova dell'indagato/imputato sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) competente per territorio;
- ex art. 1, comma 1 del D.M. 88/2015 il lavoro di pubblica utilità può essere svolto presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministro di Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale;
- il Tribunale di Ferrara e il Comune di Ferrara, ex art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro di Giustizia stipularono, in data 29/11/2015 apposita Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ex art. 168 bis c.p., approvata con del. G.C.-2015-562, P.G.-2015-116095;
- la suddetta Convenzione, della durata di 5 (cinque) anni è scaduta il 29 novembre 2020;
- il Tribunale di Ferrara ha espresso parere favorevole alla approvazione di una nuova Convenzione inviando a questa Amministrazione nota in data 17 novembre registrata con PEC pg 124677;

**CONSIDERATO CHE:**

- nel quinquennio di vigenza della convenzione di cui trattasi, questa Amministrazione ha avuto modo di testare ampiamente l'utilizzo di questo strumento processuale (mediante 12 persone all'anno che, sottoposte a messa alla prova, hanno prestato attività non retribuita a favore della collettività);
- tali esperienze si sono concluse nella totalità dei casi in maniera positiva con soddisfazione di tutte le parti;
- i benefici sociali sono rilevanti sia per gli imputati che per il Tribunale di Ferrara in quanto la messa alla prova sospende il processo e, al termine del periodo di lavori di pubblica utilità, a seguito di esito positivo, il Giudice dichiara estinto il reato con sentenza.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- il periodo di emergenza sanitaria causato dalla pandemia impone limiti e misure di contenimento del contagio finalizzati alla sicurezza dei lavoratori di questo Comune quindi la presa in carico di questi lavoratori di pubblica utilità sarà condizionata alle disposizioni di volta in volta vigenti e valutata in rapporto alla situazione del Settore ospitante;

- il richiedente l'accesso ai lavori di pubblica utilità dovrà inviare apposita istanza, su modulistica reperibile sul sito internet del Comune di Ferrara, all'indirizzo PEC del Servizio Politiche sociali e sanitarie, allegando i documenti richiesti, tra cui il curriculum vitae;

- il progetto sarà attivato solo successivamente al ricevimento del provvedimento definitivo del Giudice e alla comunicazione del nulla osta all'esecuzione da parte dell'U.E.P.E.; prima dell'inizio dei lavori il cittadino incontrerà il Referente del Servizio interessato per la definizione degli aspetti operativi;

- la copertura assicurativa contro gli infortuni e i danni da responsabilità civile sono entrambe a carico del Comune ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché la copertura assicurativa infortuni attinge ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la copertura della responsabilità civile rientra nella polizza generale estesa anche ai danni verso terzi procurati dai lavoratori in messa alla prova, equiparati ai volontari;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di incentivare in occasione del presente rinnovo la collaborazione con il Tribunale di Ferrara, incrementando la disponibilità sia di sedi comunali che di posti per accogliere soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità;

**DATO ATTO CHE:**

- la convenzione allegata mette a disposizione massimo 9 posti contemporaneamente per i soggetti ammessi allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale. In particolare le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 14, dislocate sul territorio, e sono:

- 1 Settore Servizi alla Persona, c.so della Giovecca, 203;
- 2-3 Settore Affari Generali P.zza del Municipio n. 2, P.zza Fausto Beretta n. 19;
- 4 Settore Programmazione finanziaria, P.zza del Municipio n. 2 ;
- 5-6 Settore Istruzione, via Guido d'Arezzo n. 2, via Bologna n. 49;
- 7-8 Settore OO.PP. Patrimonio, Via Marconi 37,39, 41, Via 4 Novembre n.9;
- 9-10-11 Settore Cultura e Turismo, Via Cisterna del Follo n.5, Via Alfonso d'Este n.17, Via delle Scienze n. 17;
- 12 Settore Governo del Territorio, P.zza Municipale n. 21;
- 13 Settore Sviluppo Economico, Via Boccaleone n. 13;
- 14 Settore Sviluppo Organizzazione risorse Umane e Tecniche, via del Podestà n. 2.

- la convenzione e' stata espressamente approvata dal Direttore Amministrativo del Tribunale di Ferrara in data 01/02/2021;

**VISTI:**

- lo schema della convenzione che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, proponente, e dal Responsabile di Ragioneria (art. 49 – 1° comma – D.Lgs. 267/2000);

Con il voto favorevole di tutti i presenti

### **DELIBERA**

- di approvare la allegata Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Tribunale di Ferrara, che agisce per delega del Ministro di Grazia e Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 c.p.p. e 2 comma 1 del DM 8/6/2015 del Ministro di Giustizia, presso i Servizi comunali indicati;
- di dichiarare la presente Convenzione valida per il periodo di cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Alessandra Genesini, dirigente del Settore Servizi alla Persona;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con il voto favorevole di tutti i presenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, essendovi l'urgenza di procedere alla formalizzazione della nuova convenzione.

Il Sindaco  
Alan Fabbri

Il Segretario Generale  
Ornella Cavallari

## TRIBUNALE DI FERRARA

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia**

### Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 *bis* codice penale;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;
- tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Comune di Ferrara, con sede in Piazza del Municipio, 2 nella persona del legale rappresentante, ing. Alan Fabbri nato a Bondeno (FE) il 04/01/1979, Sindaco;

si conviene e si stipula  
quanto segue:

### Art. 1

L'Ente consente che massimo n.9 soggetti svolgano contemporaneamente presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 14, dislocate sul territorio, e sono:

- 1 Settore Servizi alla Persona, c.so della Giovecca, 203;

- 2-3 Settore Affari Generali P.zza del Municipio n. 2, P.zza Fausto Beretta n. 19;
- 4 Settore Programmazione finanziaria, P.zza del Municipio n. 2 ;
- 5-6 Settore Istruzione, via Guido d'Arezzo n. 2, via Bologna n. 49;
- 7-8 Settore OO.PP Patrimonio, Via Marconi 37,39, 41, Via 4 Novembre n.9;
- 9-10-11 Settore Cultura e Turismo, Via Cisterna del Follo n.5, Via Alfonso d'Este n.17, Via delle Scienze n. 17;
- 12 Settore Governo del Territorio, P.zza Municipale n. 21;
- 13 Settore Sviluppo Economico, Via Boccaleone n. 13;
- 14 Settore Sviluppo Organizzazione risorse Umane e Tecniche, via del Podestà n. 2.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

### **Art. 2**

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

- 1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- 2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili;
- 3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
- 4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- 5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- 6) Prestazioni di lavoro per attività di piccola segreteria.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

### **Art. 3**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del

lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### **Art. 4**

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

#### **Art. 5**

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 –*quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

#### **Art.6**

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

#### **Art.7**

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.8, in caso di cessazione dell'attività.

#### **Art. 8**

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

#### **Art. 9**

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Ferrara, \_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di Ferrara  
ing. Alan Fabbri

Il Presidente del Tribunale  
dott. Stefano Scati

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

**Settore Affari Generali**

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 2 febbraio 2021 n. GC-2021-26 – Prot. Generale n. PG-2021-15035 e avente oggetto APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA E IL TRIBUNALE DI FERRARA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8/6/2015 n. 88 MINISTRO DI GIUSTIZIA. PERIODO 2020-2025.**

**esecutivo il 02/02/2021**

**E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 03/02/2021 al 17/02/2021**

**Ferrara, 03/02/2021**

**L'addetto alla pubblicazione  
Aldo Rizzoni**